

Libro I - Dei reati in generale Titolo III - Del reato

Art. 40 Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione [c.p. 41].

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.